

Patrocinio a spese dello Stato e compenso del CTU / CTP

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 luglio 2016 (Pres. Manfredini est. G. Buffone)

Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al CTU o al CTP – procedura per la prenotazione a debito

Il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario prevede la prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erario) quale rimedio residuale e proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dell'onorario venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali. La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» (Corte Cost. 6 febbraio 2013, n. 12; già così, Corte Cost., sentenza n. 287 del 2008; più di recente: Corte Cost., 16 maggio 2013 n. 88). In altri termini, il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, la cui liquidazione, però, resta condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

rileva

La consulente di parte, nel processo in esame, richiede la liquidazione del proprio compenso, per aver reso una prestazione peritale in favore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

osserva

Ai sensi dell'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, «*gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione*». La relazione illustrativa alla norma in esame specifica che essa istituisce un meccanismo prenotativo che passa per la infruttuosa escussione del soggetto tenuto al pagamento del compenso (la parte ammessa, in caso di CTP; la parte condannata al pagamento, in caso di CTU). In altri termini, il consulente tecnico può agire direttamente e solo se non recupera può chiedere l'annotazione a debito (v. Min. Giustizia, Dir. Generale Giustizia Civile, nota prot. n. 9539

de 25 gennaio 2006). Ne consegue che la prenotazione non avviene d'ufficio, bensì a domanda dell'interessato (Cass. Civ. sez. VI, 5 settembre 2012 n. 14888), tant'è che il magistrato del processo ben può (e anzi deve) individuare la parte processuale tenuta al pagamento nei confronti del CTU. Giova ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 3, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede la prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erario) quale rimedio residuale e proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dell'onorario venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali. La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» (Corte Cost. 6 febbraio 2013, n. 12; già così, Corte Cost., sentenza n. 287 del 2008; più di recente: Corte Cost., 16 maggio 2013 n. 88). La giurisprudenza della Consulta, insomma, ha chiarito che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, la cui liquidazione, però, resta condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514).

conclude

Al lume dei principi sin qui esposti, consegue che: a seguito della prestazione resa in favore della parte ammessa o in virtù della condanna resa dal giudice verso la parte processuale, affinché provveda al saldo della CTU, il consulente è tenuto a rivolgersi direttamente all'onerato, essendo sufficiente, in tal senso, anche la semplice diffida al pagamento o un equivalente invito bonario all'adempimento, quale atto che dimostra la infruttuosa esecuzione (Min. Giust. 24.1.2006 cit.). Ove il consulente dimostri di non essere riuscito a recuperare la somma di spettanza (in caso di CTU: come liquidata dal giudice), potrà allora procedere alla prenotazione a debito (del solo onorario) secondo le modalità operative indicate in sede ministeriale, quanto a dire a mezzo di riversamento al consulente stesso, delle somme recuperate dal concessionario (codice di riscossione 738T).

Caso concreto

Nel caso di specie, la consulente ha agito direttamente per la liquidazione dell'onorario e delle spese da parte del Tribunale. Sull'istanza va dunque pronunciato non luogo a provvedere.

Per Questi Motivi

Non luogo a provvedere sull'istanza

Milano, lì 1 luglio 2016